

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2014 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2014****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»),visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («oggetti per il servizio da tavola») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.
- (2) Nell'inchiesta iniziale si è manifestato un gran numero di produttori esportatori della RPC. Di conseguenza, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori cinesi come oggetto dell'inchiesta.
- (3) Il Consiglio ha imposto aliquote del dazio individuali sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione, e del 17,9 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.
- (4) Il Consiglio ha altresì imposto un dazio del 36,1 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola provenienti da società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta.
- (5) L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
 - 1) non ha esportato nell'Unione oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica durante il periodo dell'inchiesta compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta»),
 - 2) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, e
 - 3) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa essere modificato per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, ovvero il dazio medio ponderato del 17,9 %.

B. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (6) In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, quattro società si sono manifestate sostenendo che esse soddisfacevano tutte e tre le condizioni di cui al considerando (5) e fornendo elementi di prova al riguardo.
- (7) Tutte e quattro le società sono produttori ed esportatori del prodotto in esame.
- (8) Tre di esse esistevano durante l'inchiesta iniziale ma non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 131 del 15.5.2013, pag. 1.

